

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa sul progetto di fusione per incorporazione della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2501-quinquies codice civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-quinquies cod. civ. approvata nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2021, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

1. Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione sarà realizzata mediante incorporazione di Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporanda**") in Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporante**") e, insieme alla Banca Incorporanda, le "**Banche**").

A seguito della fusione, la Banca Incorporante assumerà la nuova denominazione di "**Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa**".

La Banca Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto di fusione, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca Incorporanda.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Banca Incorporante.

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la fusione possa avere efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2022.

2. Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto, le Banche hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2022.

3. Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti.

In particolare, in capo alla Banca Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio alla Banca Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

4. Il profilo economico dell'operazione

L'obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali - del settore, in generale, e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare - impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce dell'assetto del Gruppo Bancario Cooperativo.

La nuova realtà bancaria che nasce con la fusione vedrà un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale, sarà in grado di operare nel mercato di riferimento con una migliore efficienza ed efficacia gestionale grazie al rafforzamento organizzativo e continuerà ad ispirarsi ai valori della cooperazione ed ai principi sanciti nello Statuto.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la *mission* di una Cooperativa di Credito sancita dai principi e valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale;
- unire i territori, in un'ottica di maggiore presidio dell'intero mercato di riferimento;
- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali il persistere della crisi pandemica da Covid-19 e i profondi suoi impatti sul quadro macroeconomico, l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;
- adempiere efficacemente e con competenza a tutti gli adempimenti imposti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse adeguate e specialistiche, potranno, con un rinnovato impianto organizzativo, presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;
- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una revisione progressiva del modello distributivo; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, margini reddituali adeguati;

- sviluppare ulteriormente il ruolo di interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici;
- diversificare i settori economici verso i quali la Cassa Rurale si espone con la concessione di credito, diversificando ed ampliando la tipologia di aziende e imprese finanziate, con l'obiettivo di differenziare le esposizioni e limitare il rischio di concentrazione in settori produttivi specifici;
- garantire continuità del servizio offerto alle comunità di riferimento, consapevoli del ruolo importante che la Cassa Rurale, Banca locale, svolge nel sostegno e sviluppo economico e sociale del proprio territorio.

Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e in zona contraddistinguerà l'azione della nuova Banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio / rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede:

- il consolidamento del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle piccole e medie imprese;
- la possibilità di sfruttare un plafond da destinare a impieghi fuori zona maggiormente capiente rispetto alle realtà distinte.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza delle BCC, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di funding sia a breve che a medio termine; sempre più rilevanza e peso nelle strategie aziendali assumerà l'attività di prestazione qualificata di servizi consulenziali ad imprese e famiglie per lo sviluppo di componenti commissionali nei comparti della finanza aziendale, della bancassicurazione, degli incassi e pagamenti e della gestione dei patrimoni.

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla bancassicurazione è rilevante, e favorito dalla componente relazionale e di percezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, creando figure dedicate e migliorando ulteriormente i processi di lavoro, anche con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti.

5. Situazione patrimoniale di fusione

Come previsto dall'art. 2501-*quater* codice civile, la situazione patrimoniale ai fini della fusione sarà costituita dal progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.

6. Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità

delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio. Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche;
- b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che: i) il capitale sociale della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58, e che ii) il capitale sociale della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58, ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verrà assegnata 1 (una) azione di nuova emissione del valore nominale di euro 2,58 della Banca Incorporante.

Eventuali resti saranno appostati in una riserva per sovrapprezzo di emissione azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio, ai fini della restituzione del corrispondente importo, unitamente al valore nominale delle azioni possedute, in caso di scioglimento del rapporto sociale. Non sono quindi previsti conguagli in denaro.

7. Statuto Sociale

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. La disposizione è stata modificata, riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione e richiamando i riferimenti alla Fusione per incorporazione della Banca Incorporanda.

Articolo 26 - Convocazione dell'assemblea. Nel secondo comma è stato espunto il riferimento alla pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Il Trentino", in quanto testata non più esistente, ed aggiunto il riferimento al quotidiano "Corriere della Sera".

Articolo 34. - Composizione del consiglio di amministrazione. Il primo comma è stato modificato con la previsione della nomina assembleare del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il secondo comma è stato integrato di un ulteriore capoverso che introduce la possibilità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in modalità video o teleconferenza.

Articolo 44 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo. Nel primo comma il numero dei componenti del Comitato Esecutivo viene stabilito in misura variabile da tre a cinque (in precedenza previsto in misura fissa pari a cinque).

Articolo 56 - Disposizioni transitorie. L'articolo viene modificato e conformato agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda con riferimento, sia alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo durante il mandato in corso alla data di

efficacia della Fusione, sia alla provenienza degli amministratori e dei componenti del Comitato Esecutivo (oltre che del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente non Vicario del Consiglio di Amministrazione).

Lo Statuto, così modificato e integrato, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla fusione e sarà vigente a partire dalla data di efficacia della stessa.

8. Trattamento riservato a favore degli amministratori delle Banche interessate dalla fusione o a particolari categorie di soci

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle Banche interessate dalla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.